



CITTA' DI MONTERONI DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.

Art. 9, Legge 30 APRILE 1999, n. 120

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dall'art. 9 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 03 maggio 1999, **in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale** comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

rilevato che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a **presentare domanda, entro il 30 novembre 2025** inviando mail o pec all'indirizzo: **protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it**

L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto agli obblighi scolastici.

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (1).

Le domande devono essere redatte su appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale non devono ripresentare nuove domande di iscrizione.

Monteroni di Lecce, 01/10/2025

f.to Il Sindaco

Dott.ssa Mariolina Pizzuto

*Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Seggio e Segretario le seguenti categorie:

- a) - i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni;
- b) - gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- c) - i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- d) - i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) - i candidati per le quali si svolge la votazione.